



Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Direttiva n. 15/2024

- Ai Magistrati (togati ed onorari) – Sede
- Al Questore- Parma
- Al Comandante Provinciale CC - Parma
- Al Comandante Provinciale GdF - Parma
- Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
- Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma
- Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
- anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti
- Al Comandante del NAS-CC Parma
- Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
- Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
- Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
- Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
- Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE
- Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
- Al Comandante della Polizia Locale - Parma
- Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano dè Melegari, Varsi

- ed altresì, per opportuna conoscenza, ai Sigg.*
- Presidente del Tribunale di Parma (anche per l'eventuale comunicazione ai Giudici)
- Presidente del C.O.A.- Parma
- Presidente della Camera Penale - Parma
- Procuratore Generale presso la Corte di Appello -Bologna

Oggetto: indagini su reati da *codice rosso* – Profili problematici segnalati dalla Polizia Giudiziaria.

- Linee guida operative

Sommario

SOMMARIO	1
A) Premessa	2
B) Audizione del minore	2
C) Trascrizione dei messaggi audio	3
D) Delega di indagine per episodi in ambito scolastico	3
E) Querela presentata attraverso un legale	3
F) Audizione della persona offesa a seguito di querela dettagliata	4
G) Delega di indagine	4
H) Nomina dell'esperto in psicologia o in psichiatria forense	4



A) Premessa

Nell'ambito del periodico adeguamento delle attività investigative alle mutate esigenze -normative, logistiche, organizzative- nel settore del c.d. *codice rosso*, sono emersi alcuni **profili problematici** segnalati da uno degli organi di Polizia giudiziaria, ovvero:

- (a) audizione del minore;
- (b) trascrizione dei messaggi audio;
- (c) delega di indagine per episodi in ambito scolastico
- (d) querela presentata attraverso un legale
- (e) audizione della persona offesa a seguito di querela dettagliata
- (f) delega di indagine
- (g) nomina dell'esperto in psicologia o in psichiatria forense.

Il *filo rosso* che unisce le plurime osservazioni della P.G. può essere individuato nelle difficoltà sempre più marcate nel rispondere sollecitamente e con completezza alle deleghe di indagini, soprattutto in considerazione delle *forze a disposizione*, utilizzate peraltro non solo per indagini coordinate dalla Procura di Parma, ma anche per sub-deleghe provenienti da altri Uffici giudiziari. Su tali profili vi è stata l'interlocuzione con i Magistrati dell'Ufficio (segnatamente quelli appartenenti al competente gruppo di lavoro), ciascuno dei quali ha fornito indicazioni e proposte concrete ¹.

Con il presente provvedimento si cerca dunque di armonizzare le esigenze rappresentate dalla Polizia giudiziaria con quelle rappresentate dai Magistrati dell'Ufficio, avendo come obiettivo quello di una investigazione che sia nello stesso tempo completa e rapida, quale quella richiesta dal Legislatore attraverso i plurimi, ed anche recenti, interventi in materia.

Pertanto, in relazione agli specifici punti oggetto di confronto, sono state elaborate delle **linee guida operative**, da valere, a seconda dei casi, sia per i Magistrati dell'Ufficio che per la Polizia Giudiziaria ².

B) Audizione del minore

- 1) nel richiamare la **direttiva n. 4/2023 del 6.02.2023** (cfr. in particolare, **parte seconda, capitolo II/C-2, ff. 7-10**), per le modalità di raccolta delle dichiarazioni del minore vanno innanzitutto osservate le seguenti disposizioni previste dal codice di procedura penale:
 - (a) sotto il profilo generale, dall'art. 357, comma 3-ter, c.p.p. ³, secondo cui -a prescindere dal tipo di reato e dal tipo di atto- le dichiarazioni di persona minorenni (ma ciò vale anche per la persona inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità) debbono essere documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, mediante registrazione audiovisiva o fonografica;
 - (b) per specifici reati, dall'art. 351, comma 1-ter, c.p.p., secondo cui -allorquando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale- nell'assumere informazioni da minori (ma ciò vale anche per la persona offesa che si trovi in *condizione di particolare vulnerabilità*), la Polizia Giudiziaria si deve avvalere dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero ⁴; ovviamente ciò vale sia per le audizioni effettuate di iniziativa dalla P.G. che per quelle disposte con specifica delega del PM;
- 2) contestualmente all'audizione del minore -condotta con l'ausilio dell'esperto in psicologia o in psichiatria infantile- la P.G. redige il verbale *analogico* (cioè *cartaceo*) in forma riassuntiva, in

¹ Il resoconto dei profili problematici segnalati dalla P.G. e -per ciascuno di essi- i contributi dei Magistrati togati intervenuti si trova nella pratica relativa alla presente direttiva, a disposizione di tutti gli interessati.

² Il testo definitivo della presente direttiva è stato rivisto, quanto al punto 6), all'esito di osservazioni sul testo della *bozza* diramata ai Magistrati togati il 27.4.24.

³ L'art. 357, comma 3-ter, c.p.p. recita testualmente: "3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto".

⁴ Sul punto specifico cfr. successivo punto H).



cui vengono riportate *“le risposte del dichiarante e, possibilmente, anche le domande, atteso che, come previsto dagli artt. 357, co. 3-quater, e 373, co. 2-quinquies, c.p.p., la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica è solo eventuale, in quanto disposta soltanto se assolutamente indispensabile”*⁵;

- 3) qualora non sia assolutamente possibile la redazione contestuale del verbale, la PG provvederà a redigere il verbale immediatamente dopo l'audizione, sulla base degli appunti eventualmente presi nel corso della stessa;
- 4) il verbale riassuntivo non può essere limitato alla sola attestazione delle persone presenti; esso costituisce atto distinto dalla relazione che l'esperto redige in base all'incarico disposto dal P.M.;
- 5) la trascrizione integrale dell'audizione del minore non va chiesta alla Polizia giudiziaria, né nell'atto di delega originario, né con apposita delega successiva;
- 6) la trascrizione -qualora ritenuta necessaria dal Magistrato procedente- va disposta mediante specifica consulenza tecnica da questi conferita ad un trascrittore;

C) Trascrizione dei messaggi audio

- 6) nel caso in cui -su iniziativa della persona offesa o di altro dichiarante, ovvero in base a delega del P.M.- vengano acquisiti messaggi audio, la P.G. non si limiterà alla mera trasmissione del supporto informatico contenente detti messaggi, ma -previa analisi degli stessi- provvederà alla trascrizione (in apposita annotazione) quanto meno dei messaggi ritenuti *“di interesse investigativo”*, tali dovendosi intendere innanzitutto quei messaggi che servano da riscontro al narrato della persona offesa, ma ovviamente anche i messaggi che presentino utilità per la difesa dell'indagato;

D) Delega di indagine per episodi in ambito scolastico

- 7) nel caso in cui dagli atti (segnalazione dell'Istituto scolastico; segnalazione dei Servizi sociali; altra fonte) emerga che il minore si sia confidato con terzi (insegnante; compagno di classe; altre persone), appare assolutamente necessario che dette persone vengano sentite, in quanto -ai fini dei futuri sviluppi- è importante anche verificare se, cosa, quando ed a chi il minore abbia riferito i fatti oggetto del procedimento penale;
- 8) l'individuazione in concreto delle persone da sentire potrà essere limitata alle sole persone che abbiano avuto contatto diretto con il minore, evitando così di sentire quelle persone a loro volta destinatarie delle confidenze del *teste de relato* (non sarà sentito, ad esempio, quell'insegnante al quale l'episodio sia stato raccontato dall'insegnante che ha raccolto la narrazione del minore);
- 9) nei casi di cui ai punti precedenti appare anzi necessario che -prima di procedere all'audizione del minore- vengano sentiti quei soggetti (insegnanti; personale scolastico; psicologo della scuola; servizi sociali) in grado di fornire una preliminare ricostruzione del contesto e della verosimiglianza di quanto esternato dal minore, giacché non è infrequente che -a fronte di una prima segnalazione dalla quale sembrerebbero emergere maltrattamenti o abusi- la preliminare attività investigativa appena descritta consente di accertare l'inconsistenza dell'ipotesi di accusa per totale mancanza di riscontri, il che rende inutile l'audizione del minore (con tutto ciò che essa comporterebbe in termini di dispendio di energie investigative, vittimizzazione secondaria del minore, spese a carico dell'erario)⁶;

E) Querela presentata attraverso un legale

- 10) nel caso di querele presentate attraverso un Difensore, con indicazione di testi da sentire, appare opportuno che, già a partire dalla delega del PM, si eviti di gravare la P.G. di audizioni *al buio*, essendo preferibile che -mediante il previo esame della persona offesa- siano individuate le persone da sentire e le circostanze sulle quali dovrà vertere l'esame di queste, di tal che la PG

⁵ cfr. direttiva n. 4/2023, paragrafo I/B, f. 3

⁶ il punto 9) della *direttiva* è stato elaborato sulla scorta delle osservazioni che il collega Pensa ha fatto pervenire all'esito della bozza.



potrà essere facultata dal P.M. a circoscrivere l'attività a quelle persone in grado di riferire circostanze utili e concludenti per l'indagine;

F) Audizione della persona offesa a seguito di querela dettagliata

- 11) nel caso -invero non molto frequente- di una denuncia/querela dettagliata, nel conferire alla PG la delega ex art. 362, comma 1-ter, c.p.p., il P.M. valuterà -in relazione al reato di volta in volta ipotizzabile - le specifiche circostanze da approfondire, per cui l'audizione della persona offesa non si tradurrà mai in un mero *atto ripetitivo*;
- 12) gli argomenti da affrontare ovviamente variano a seconda del reato ipotizzato (maltrattamenti; lesioni personali; atti persecutori; violenza sessuale; e così via) e il ripercorrere la vicenda trattata in querela può servire sia a meglio *fissare* i punti essenziali della vicenda stessa, sia a *saggiare* l'attendibilità e la coerenza del *narrato* della persona offesa;
- 13) la necessità di arricchire il racconto con particolari non citati nella denuncia/querela originaria (ad esempio: data, luogo di verifica, contesto nell'ambito del quale i litigi si sono innescati, etc.) è demandata alla competenza ed alla professionalità del l'interrogante;

G) Delega di indagine

- 14) appare opportuno che la delega circoscriva il più possibile il *perimetro* entro cui la P.G. dovrà muoversi, evitando deleghe generiche o eccessivamente ampie;
- 15) in particolare, in linea di massima e salva un'effettiva necessità, appare opportuno evitare di delegare alla PG di sentire *al buio* (ovvero senza una preventiva e concreta probabilità di acquisire elementi utili alle indagini) i "*parenti, vicini, amici della persona offesa*", atteso che, intuitivamente, detta attività appare defaticante e difficilmente compatibile con le esigenze di celerità sottese alla trattazione di tal genere di fascicoli;
- 16) al fine di ottimizzare le attività investigative, ovviamente la persona offesa sarà sempre invitata (nella denuncia/querela iniziale o in sede di raccolte delle dichiarazioni ex art. 362, comma 1-ter c.p.p.) ad indicare se vi siano persone (per l'appunto: parenti; amici; vicini di casa) in grado di riferire sui fatti, nel qual caso la delega del P.M. sarà finalizzata ad approfondire, in maniera *mirata*, le relative tematiche con un esame utile e doveroso ai fini della completa ricostruzione degli accadimenti;
- 17) soprattutto in caso di riassegnazione di fascicoli (allorquando, dunque, la data del reato ipotizzato è solitamente non molto recente), appare opportuno evitare di delegare alla PG attività che, in buona sostanza, finiscano per ripercorrere vicende già esplorate in precedenza, a meno che non si tratti di risentire la persona offesa onde verificare l'attualità dei rapporti tra indagato e p.o., l'eventuale emergere di nuovi episodi e la volontà della vittima di procedere nei confronti dell'indagato;
- 18) in ogni caso, una diretta interlocuzione tra P.G. e P.M. delegante è senz'altro utile per una migliore, rapida e fruttuosa evasione della delega;

H) Nomina dell'esperto in psicologia o in psichiatria forense

- 19) ai fini del rispetto, formale e sostanziale, del dettato normativo, nel caso in cui si proceda per uno dei reati di cui all'art. 351, comma 1-ter, c.p.p.⁷, è il P.M. che (con un formale decreto di nomina ex art. 359 c.p.p.) nomina l'esperto in psicologia o in psichiatria forense ai fini non solo dell'assistenza all'atto, ma anche del deposito di una relazione tecnica di commento

⁷ L'art. 351, comma 1-ter, c.p.p., recita testualmente, in tema di minori:

"1-ter. Nel procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero"



sull'audizione del minore, delegando eventualmente il mero conferimento dell'incarico alla P.G. in occasione di tale audizione;

20) conseguentemente, sarà il PM a liquidare all'esperto il compenso, secondo modalità e criteri che formeranno oggetto di separato provvedimento, all'esito della sottoscrizione di apposito *protocollo* con l'Ordine degli psicologi.

ooooo

La presente *direttiva* entra in vigore immediatamente.

Si pubblici sul sito web della Procura di Parma

Parma, 8.05.2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott. Alfonso D'Avino



D'AVINO ALFONSO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
08.05.2024 06:36:56
GMT+01:00